



TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Teramo, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo,
nel proc. n. 104/2017 R.A.C.C. avente ad oggetto:
Impugnativa di licenziamento ex art. 1, comma 48, L. 92/2012 proposta
da

DI CARLO Massimo, nato a Roma il 10.7.1966, residente in Fano Adriano(TE) ed
elettivamente domiciliato in Teramo, in Via Felice Barnabei, 54 presso e nello studio
dell'Avv. Alessandra Giunco (C.F. GNCLSN69E57L103M), che lo rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso;

RICORRENTE

nei confronti di

Te.Am. TERAMO AMBIENTE S.p.a., (C.F.: 00914920673), in persona del
Presidente del C.d.A. e legale rappresentante, *Ing. Pietro Bozzelli*, con sede in
Teramo, alla Via Melchiorre Delfico, n. 73, elettivamente domiciliata in Roseto degli
Abruzzi (TE), alla Via Nazionale, n. 519, presso lo studio dell'Avv. Andrea De
Lauretis, che la rappresenta e difende, giusta deliberazione del C.d.A. del
23.02.2017, in forza di procura estesa su foglio separato acquisito al fascicolo
telematico del presente giudizio;

RESISTENTE

esaminati gli atti e la documentazione prodotta, nonché le note autorizzate
depositate dalle parti;
sciogliendo la riserva che precede;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente – premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della
Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. dal 1.3.1996, dapprima in forza di contratto di
formazione e lavoro con mansione di operaio generico–area igiene urbana e,
successivamente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato al
livello II del CCNL di categoria (FISE / Assoambiente), trasformato poi in livello IV
parametro B, area 'spazzamento', sino al licenziamento intimato per giusta causa
con nota del 14.9.2016 - ha contestato la legittimità del provvedimento espulsivo
sotto plurimi profili, sia di natura formale che sostanziale, formulando le seguenti
conclusioni: "1) *in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del
licenziamento impugnato per le causali di cui in narrativa e per l'effetto condannare
TEAM S.p.a.a reintegrare il ricorrente sul posto di lavoro ed al pagamento di
un'indennità risarcitoria fino a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita
o nella diversa misura che si terrà di giustizia, oltre al versamento dei relativi
contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori ivi compresi quelli ai fondi di
assistenza sanitaria F.A.S.D.A (art. 68 CCNL di categoria) e previdenziale
integrativa di comparto Previambiente (art. 67 CCNL di categoria) dal giorno del
licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;* 2) *In via graduata, accertare
e dichiarare illegittimo ed ingiustificato il licenziamento impugnato in quanto
sproporzionato ed irragionevole oltre che lesivo dei diritti sindacali e, per l'effetto,
ordinare e condannare la società resistente a reintegrare il ricorrente sul posto di
lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria fino a 12 mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto percepita o nella misura che si riterrà di giustizia,
nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali compresi quelli ai
fondi di assistenza sanitaria F.A.S.D.A (art. 68 CCNL di categoria) e previdenziale
integrativa di comparto Previambiente (art. 67 CCNL di categoria) dal giorno del
licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;* 3) *In via ulteriormente
graduata, ordinare e condannare TEAM S.p.a.al pagamento in favore del ricorrente di
un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata nella misura massima di 24*



mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione alla gravità della violazione formale eventualmente accertata; 4) in ogni caso, ordinare a parte datoriale l'esibizione in giudizio del fascicolo relativo al procedimento disciplinare del ricorrente; 5) in ogni caso, condannare parte datoriale al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, pari al doppio della retribuzione lorda annua o nella misura che si riterrà equa e di giustizia, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (art. 595 c.p.) per avere parte datoriale attribuito al ricorrente le condotte riprovevoli di cui al procedimento penale archiviato, poste a motivazione del licenziamento illegittimo; nonché ai sensi degli artt. 1175 -1375 -1453 c.c., per avere parte datoriale violato i doveri di correttezza e buona fede e per essersi resa inadempiente agli obblighi contrattuali mediante il recesso ingiustificato dal contratto di lavoro, nonché per l'illecito esercizio del potere disciplinare e l'illecito diniego al fascicolo disciplinare. Con rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data dei singoli crediti accolti, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".

Ritualmente costituitasi, la TEAM s.p.a. ha contestato l'avversa domanda, chiedendone il rigetto.

La causa è stata istruita solo documentalmente ed è stata assunta in decisione all'esito del deposito di note autorizzate.

Il ricorrente è stato licenziato a seguito di contestazione disciplinare per fatti risalenti agli anni 2014-2015, comunicata con lettera del 27.7.2016 (doc. n. 8 fasc. ric.), del seguente tenore: <<...Risulta alla scrivente che Ella abbia pubblicato utilizzando lo pseudonimo "Alibrando" sul sito internet "www.certastampa.it" tra gli altri i seguenti commenti:

- il 6 settembre 2014 alle 17.47 dall'indirizzo ip 2.38.55.241: "Dott. Bonifacio un'ottima scelta era quella di lasciare il dott. Troiano, in quanto competente in materia. Come e a lei ben noto nel memoriale lasciato da Troiano prima delle sue dimissioni, ha dichiarato quanto di lurido succede nella società, di cui lei è il custode della parte privata. L'avv. Ranalli nulla ha di competenza nella materia ha la fortuna tramite lei di avere uno stipendio a fine mese, e più mesi passano e meglio è per lui. Un magna magna. cordiali saluti. E io pago";

- il 6 settembre 2014 alle ore 18.22 dall'indirizzo ip 2.38.55.241, indicando come email l'indirizzo arturo54@live.it: "Finalmente qualcuno si muove, questi servizi sono uno schifo. Io toglierei anche la raccolta differenziata a chi è la responsabile (pezza scellata) Teramo fa schifo".

- il 6 settembre 2014 alle ore 19.56 dall'indirizzo ip 2.231.171.203, indicando come email l'indirizzo arturo54@live.it "Caro Bonifacio, le ho tolto il Dott. Perché non merita. Vedo in lei un deludente personaggio";

- il 6 settembre 2014 alle ore 19.56 dall'indirizzo ip 2.38.55.241, indicando come email l'indirizzo arturodalesio54@gmail.com "Caro Bonifacio, le ho tolto il Dott. Perché non merita. Non vedo in lei una persona di stile ed intelligenza. Il Dott. Troiano non ha nulla a che vedere con i miei commenti";

- il 13 ottobre 2014 alle ore 22.36 dall'indirizzo ip 2.38.22.58, indicando come email l'indirizzo arturo54@live.it : "E' arrivato il momento dei nodi al pettine... non si può continuare a sperperare soldi con questo sistema di raccolta e con 30 addetti in eccesso e con dei Dirigenti che non si oppongono al primo cittadino schiavi della politica e raccomandati";

- il 15 gennaio 2015 alle ore 23.25 dall'indirizzo ip 2.3820.240, indicando come email l'indirizzo arturo54@live.it: ma questo amministratore (avvocatill) è all'altezza di amministrare? lode a Bonifacio, ufficio agenzia lavoro"

Tale sua condotta ha, tra l'altro, gettato discredito sulla società, sull'Amministratore Delegato della stessa, sui responsabili del servizio, sul Custode Giudiziario della Gavioli S.p.A., già azionista della Teramo Ambiente, e su di un Suo Collega di lavoro Arturo D'Alesio, il quale ha recentemente provveduto a segnalare alla società tale suo gravissimo comportamento. Lei ha inoltre affermato di essere a conoscenza



senza alcun titolo – e di volerne diffondere quello che sarebbe a suo dire il contenuto – di documenti aziendali riservati. Le condotte sopra descritte appaiono contrarie a quanto previsto dall’art. 69 del CCNL vigente. Ai sensi del CCNL vigente e dell’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, la S.V. ha diritto entro 5 giorni dal ricevimento della presente a presentare giustificazioni scritte ed a chiedere di essere sentito personalmente fuori dall’orario di lavoro, con l’assistenza di un rappresentante dell’organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato”.

Acquisite le giustificazioni del ricorrente, rese in sede di convocazione del 5.9.2016 ed illustrate anche con memoria depositata nella stessa data (doc. n. 9 fasc. ric.), e ritenute le stesse insoddisfacenti, in quanto asseritamente smentite dalla documentazione contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero e perché, comunque, inidonee a giustificare la condotta tenuta dal lavoratore, la società resistente, ritenendo i fatti contestati idonei a ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia e a non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, con nota prot. ris. 18009 del 14.9.2016, ha irrogato la sanzione del licenziamento disciplinare per giusta causa e senza preavviso, ai sensi dell’art. 2119 cod. civ., dell’art. 7 L. 300/70 e dell’art. 72 del CCNL con decorrenza immediata (doc. n. 11 fasc. ric.).

Ciò premesso, il ricorrente ha contestato il licenziamento, evidenziando i seguenti profili di nullità/illegittimità:

- tardività della contestazione, risalendo i fatti addebitati all’anno 2014;
- difetto di tipicità dell’illecito disciplinare contestato, non ricompreso nell’elenco esemplificativo contenuto nell’art. 69 del CCNL applicato;
- violazione del diritto di difesa per diniego di accesso al fascicolo;
- insussistenza dei fatti contestati e della giusta causa, anche per la mancata sospensione cautelare dal lavoro;
- difetto di proporzionalità.

Per ragioni di economia processuale, è opportuno procedere preliminarmente all’esame del motivo di impugnazione attinente all’asserita insussistenza dei fatti contestati - prospettato dal ricorrente sia per difetto di riferibilità alla sua persona dei fatti addebitati sia per assenza nelle frasi pubblicate di potenzialità lesiva dell’onore e della reputazione della società convenuta e dei relativi amministratori-, in quanto all’accertamento positivo di tale profilo di illegittimità del recesso conseguirebbe l’accoglimento della domanda formulata in via principale dal ricorrente.

Occorre, peraltro, rilevare, in via generale, come la verifica della sussistenza del fatto contestato non possa arrestarsi al solo accertamento della effettiva verifica di un determinato fatto nella realtà fenomenica.

Non può, invero, negarsi che la nozione di “fatto contestato”, anche all’esito del novellato art. 18, corrisponde a quella di fatto nella pienezza dei suoi elementi costitutivi (sia dell’elemento oggettivo, sia dell’elemento soggettivo, ivi compresa la imputabilità del fatto) alla luce della nozione di giusta causa valevole nella fattispecie considerata, secondo la legge e il CCNL. Per fatto occorre, quindi, intendere quello costituente illecito disciplinare (integrante giusta causa) alla luce della fattispecie concreta, da valutarsi in base alla contestazione specifica, che può essere ulteriormente connotata anche dall’elemento soggettivo, salva, in ogni caso, l’imputabilità della condotta.

Ai fini della scelta della tutela (reale o indennitaria) nel licenziamento disciplinare il giudice non può, evidentemente, valutare solamente il mero fatto ipotizzato e contestato dal datore, ma deve guardare allo stesso fatto in relazione alla nozione di giusta causa e, in ipotesi di sussistenza di un fatto che non abbia rilevanza come giusta causa, non potrà che riconoscere la tutela reintegratoria, al pari del caso in cui il fatto materiale non sussista.

Deve, quindi, ritenersi che il giudice debba applicare la tutela reintegratoria quando il fatto materiale esista, ma non sia in concreto connotato dagli elementi che costituiscono parte integrante della fattispecie di illecito disciplinare, onde l’accertamento della mancanza anche di un solo requisito determina quella insussistenza del fatto addebitato al lavoratore, prevista dall’art. 18 L. n. 300/70, come modificato dall’art. 1, comma 42, L. 28.6.2012, n. 92, quale elemento



costitutivo del diritto al ripristino del rapporto di lavoro (v. Cass. 13.10.2015, n. 20545).

Ciò posto, i fatti addebitati all'odierno ricorrente si sostanziano essenzialmente nell'aver pubblicato sul sito internet certastampa.it, utilizzando il nickname "Alibrando", nel periodo settembre 2014-gennaio 2015, commenti a contenuto diffamatorio, tali da gettare "discredito sulla società, sull'amministratore delegato, sul custode giudiziario della Gavioli S.p.a. e su un suo collega Arturo D'Alesio...", nonché di essere a conoscenza, senza titolo, di documenti aziendali riservati e di volerne diffondere il contenuto.

La società resistente ha precisato di essere venuta a conoscenza di tali circostanze a seguito della segnalazione (depositata presso la sede della società il 25.7.2016) fatta da altro dipendente, Arturo D'Alesio, il quale era stato destinatario, a propria volta, di una contestazione disciplinare già nel febbraio 2015 per gli stessi fatti poi addebitati al Di Carlo. Il D'Alesio, in relazione a tale contestazione, aveva sporto querela contro ignoti per il reato di sostituzione di persona, sostenendo che soggetti non identificati avevano utilizzato il suo nome e utilizzato il suo indirizzo mail per commentare articoli riguardanti la Te.Am.

La società, una volta verificata l'estraneità del D'Alesio in ordine ai fatti contestati (ciò in base alle risultanze del fascicolo del Pubblico Ministero relativo al procedimento rubricato al n. 3680/16 R.G.N.R., allegato dallo stesso D'Alesio), ha successivamente individuato nel ricorrente l'autore dei messaggi in questione, sostenendo che dall'analisi dei tabulati telefonici e degli indirizzi IP (etichetta numerica che identifica univocamente un dispositivo detto host collegato a una rete informatica che utilizza Internet) oggetto di denuncia era emerso che i messaggi provenivano dal Di Carlo Massimo, tanto da essere poi indagato per tali fatti. La società ha allegato, in particolare, che la connessione n. 2.38.22.58, dalla quale erano partiti alcuni dei commenti in contestazione, era assegnata all'utenza intestata a Soccorsi Giorgia (nata a Roma il 16.03.1969 e residente a Fano Adriano), risultata essere la moglie dell'odierno ricorrente (secondo quanto riportato nella relazione della Squadra Mobile Polizia di Stato del 10.11.2015).

A ben vedere, la documentazione in atti non prova in alcun modo che la condotta oggetto di contestazione disciplinare sia riferibile alla persona del ricorrente, in quanto a seguito delle indagini condotte al riguardo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo non sono emersi sufficienti elementi probatori che consentano di ricondurre al Di Carlo la pubblicazione dei messaggi apparsi nei giorni 6 settembre e 13 ottobre 2014 e 15 gennaio 2015 sul sito www.certastampa.it con lo pseudonimo 'Alibrando', non essendo stato possibile identificare con certezza gli autori dei messaggi in questione. In effetti, sia per la denuncia querela sporta contro ignoti da Arturo D'Alesio per il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p., sia per l'ulteriore denuncia per diffamazione sporta dall'amministratore delegato *pro tempore* della TEAM S.p.a., avv. Luca Ranalli, e dal custode giudiziario della Gavioli Spa, dott. A. Bonifacio, il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di archiviazione (v. doc. n. 18F fasc. ric.), ritenendo, quanto ai messaggi del 6 settembre 2014 e del 15 gennaio 2015, che non fosse possibile attribuirli al Di Carlo, in mancanza di qualsivoglia collegamento alla sua persona dell'utenza utilizzata per la pubblicazione del messaggio.

Non si vede, pertanto, sulla base di quali elementi la società resistente abbia attribuito la responsabilità dei commenti in questione al ricorrente, il quale, all'esito delle stesse indagini in sede penale, è stato ritenuto del tutto estraneo ai messaggi pubblicati il 6.9.2014 e il 15.1.2015.

Non v'è dubbio che l'accertamento effettuato in sede di indagine penale fornisca significativi elementi di valutazione anche nel presente giudizio, stante la perfetta coincidenza tra i fatti oggetto di rilievo disciplinare e quelli oggetto delle denunce-querelle poi archiviate (senza, peraltro, che la richiesta di archiviazione sia stata opposta dalla persona offesa del reato di diffamazione, avv. Luca Ranalli).

Quanto al commento pubblicato in data 13.10.2014 (l'unico apparentemente riferibile al ricorrente, ma solo perché riconducibile all'indirizzo I.P. collegato all'utenza intestata alla di lui coniuge), ritiene questo giudice di condividere integralmente le ragioni poste a fondamento della richiesta di archiviazione, non



rilevandosi alcun contenuto diffamatorio nelle espressioni utilizzate dall'autore del commento (che per completezza argomentativa si riporta qui di seguito: <<E' arrivato il momento dei nodi al pettine...non si può continuare a sperperare soldi con questo sistema di raccolta e con 30 addetti in eccesso e con dei dirigenti che non si oppongono al primo cittadino schiavi della politica e raccomandati>>), trattandosi chiaramente di frasi espressione del diritto di critica rispetto all'operato dei vari soggetti coinvolti nella gestione di un servizio pubblico, diritto che, nel caso di specie, risulta legittimamente esercitato, posto che il commento esprime esclusivamente un'opinione ed una critica sulle modalità di espletamento di un'attività di rilevante interesse sociale, senza, peraltro, trasmodare in espressioni volgari od offensive dell'altrui reputazione ed in assenza di riferimenti a fatti specifici. Del resto, l'aver individuato nella persona del Sindaco il diretto e principale destinatario delle censure, peraltro veicolate con l'utilizzo di frasi dal contenuto generico, non riferito cioè a specifici comportamenti addebitati ai dirigenti della società, denota l'assenza di qualsivoglia volontà offensiva e la esclusiva intenzione di censurare, in generale, le modalità organizzative del servizio, censure che possono legittimamente esprimersi anche con toni aspri e polemici (come puntualmente già colto dal Pubblico Ministero a sostegno della richiesta di archiviazione).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il licenziamento deve essere annullato per insussistenza dei fatti contestati, in parte perché non riferibili alla persona del ricorrente ed in parte perché privi di rilevanza disciplinare, in quanto espressione del legittimo esercizio del diritto di critica.

In ordine alla tutela applicabile, va osservato che il novellato art. 18 L. 300/70 (legge 92/2012, art. 1, comma 42) statuisce, al quarto comma, che <<...Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma>>.

In accoglimento del ricorso va, quindi, disposta la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, entro il limite di dodici mensilità.

Dalle retribuzioni a titolo risarcitorio va detratto l'*aliunde perceptum*, tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 18 come modificato dall'art. 1 l. n. 92/2012, laddove, con riguardo all'indennità in questione, al comma 2 dispone: "dedotto



quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative”.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.

-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato in data 14.9.2016 e condanna la società resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, entro il limite di 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, dedotto l'eventuale *aliunde perceptum* risultante da documentazione fiscale e/o contributiva;

- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Si comunichi.

Teramo, 31.7.2017

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo

